

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo ai ricorsi innanzi al TAR Sicilia – Palermo promossi dalla sig.ra Intagliata Maria, Intagliata Maria per Ganci Karmen e Ganci Giovanni contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri.

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'avv. Michelangelo Vitale, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 17.03.1974, con studio legale in Palermo, Via Mariano Stabile n. 221, C.F.: VTLMHL 74C17 G273M, Partita IVA: 06394860826, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo.

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere ai ricorsi innanzi al TAR Sicilia – Palermo promossi dalla sig.ra Intagliata Maria, Intagliata Maria per Ganci Karmen e Ganci Giovanni contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, attesa l'urgenza della costituzione e la complementarietà con analogo recente giudizio, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Michelangelo Vitale, cui affidare l'assistenza legale per resistere ai ricorsi innanzi al TAR Sicilia – Palermo promossi dalla sig.ra Intagliata Maria, Intagliata Maria per Ganci Karmen e Ganci Giovanni contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'assistenza legale per la resistenza ai ricorsi innanzi al TAR Sicilia – Palermo promossi dalla sig.ra Intagliata Maria, Intagliata Maria per Ganci Karmen e Ganci Giovanni contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri;

Art. 2) Il valore della causa è indeterminato;

Art. 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente

convenzione, la somma complessiva di € 4.638,82, comprensivo di IVA CPA e ritenuta d'acconto come per legge, oltre eventuali spese borsuali documentate, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e

dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.

Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.

Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 20) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Michelangelo Vitale

Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)

c E246.082048.REGISTRO UFFICIALE.I.0036869.05-11-2018

are. 1

Oggetto: In: POSTA CERTIFICATA: Re: ricorso al Tar Intagliata/Ganci
Mittente: "affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it"
<affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it>
Data: 02/11/2018 13:09
A: protocollo@pec.comune.misilmeri.pa.it

area 1

--Messaggio-Inoltrato.eml

Oggetto: Re: ricorso al Tar Intagliata/Ganci
Mittente: "michelangelovitale" <michelangelovitale@pecavvpa.it>
Data: 02/11/2018 12:00
A: affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it

Allego mio preventivo redatto secondo i minimi, ulteriormente ridotti del 5%. Trattandosi di tre giudizi distinti, le fasi processuali devono considerarsi autonome per ciascun giudizio, mentre ho unificato la fase di studio (con la maggiorazione di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stante la sostanziale coincidenza tra i ricorsi).
Cordiali saluti
avv. Michelangelo Vitale

Da : "Antonino Cutrona" affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it
A : michelangelovitale@pecavvpa.it
Cc :
Data : Fri, 2 Nov 2018 10:40:08 +0100 (CET)
Oggetto : ricorso al Tar Intagliata/Ganci

> Preg.mo avv. Vitale, il Responsabile dell'Area 3 "Sociale ed informatica", con nota prot. n. 36696 del 31.10.2018, ha chiesto a questa Area 1 di resistere ai tre giudizi promossi innanzi al Tar Sicilia Sezione Palermo dai sigg.ri Intagliata Maria, Intagliata Maria per Ganci Karmen e Ganci Giovanni inerente prestazioni sociali di cui all'art. 14 della legge 328/2000. Il Sindaco ha indicato la S.V. quale legale di fiducia di questo Ente. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della vigente disciplina comunale sugli incarichi legali (complementarietà), si chiede di inviare preventivo un unico preventivo di spesa da redigere ai minimi tariffari abbattendolo di almeno il 5 per cento tenendo presente che trattasi di giudizi pressochè identici. Quanto richiesto dovrà essere trasmesso con somma urgenza. Si inoltrano i ricorsi e la richiesta avanzata dal responsabile dell'Area 3. Si resta in tale attesa. Distinti saluti.

-- Allegati:

Messaggio-Inoltrato.eml	181 KB
Comune c. Intagliata + 2 parcella presuntiva giudizio primo grado.pdf	127 KB

Avv. Michelangelo Vitale
 Via Architetti Basile n. 8 - 90036 Misilmeri (PA)
 Part. I.V.A.06394860826
 C.F.: VTL MHL 74C17 G273M

N. 3 giudizio di primo grado innanzi al TAR
 Comune di Misilmeri c/ Intagliata Maria
 Comune di Misilmeri c/ Intagliata Maria n.q.
 Comune di Misilmeri c/ Ganci Giovanni

	<i>Spese e somme non imponibili</i>	<i>Competenze e somme imponibili</i>
fase di studio (minimo + 20% stante la pluralità di posizioni)		363,60
fase introduttiva (minimo x 3)		810,00
fase decisionale (minimo x 3)		1.515,00
fase cautelare (minimo x 3)		810,00
riduzione 5%		-174,90
<i>totale 1</i>	0,00	3.323,70
Rimborso spese generali (10% su € 3.323,70)		332,37
C.P.A. (4% su € 3.656,07)		146,24
I.V.A. (22% sull'imponibile di € 3.802,31)	836,51	
<i>totale 2</i>	836,51	3.802,31
Totale complessivo € 4.638,82		
ritenuta d'acconto € 731,21		
Netto a pagare € 3.907,61		

Oltre ulteriori eventuali spese borsuali documentate



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

Area 3 – Sociale ed Informatica

e-mail comune@comune.misilmeri.pa.it

Prot

Al Responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Cutrona
Sede

Oggetto: ricorso innanzi al TAR Sicilia – Sez. Palermo promosso dai sigg. Intagliata Maria, Intagliata Maria per Ganci Karmen e Ganci Giovanni. Costituzione in giudizio.-

In riferimento alla nota prot. 34299 de 11/10/2018, si comunica che è intendimento di questo ufficio costituirsi in giudizio nei procedimenti in oggetto, per le seguenti motivazioni:

- 1) Ganci Karmen è in atto ricoverata presso una struttura socio-riabilitativa (La lega del Filo d'Oro), ove già usufruisce di un progetto personalizzato. Per quanto sopra non ha diritto alla redazione di un progetto ai sensi dell'art. 14 l. 328/2000;
- 2) Intagliata Maria e Ganci Giovanni sono già destinatari di interventi di tipo sanitario. Il piano non è stato redatto entro il termine di 30 giorni, in quanto la sua elaborazione comporta la contemporanea disponibilità degli uffici comunali, tramite le assistenti sociali, e di quelli dell'ASP, tramite i medici e l'assistente sociale dell'UVM. Il piano infatti, viene redatto congiuntamente dagli uffici comunali e da quelli dell'ASP e sottoscritto sia dalle parti pubbliche che dal privato beneficiario o chi ne fa le veci. La complessità del procedimento ha fatto sì che non si è provveduto entro il termine di 30 giorni. Alla luce della recente ordinanza del TAR Sicilia n. 963/2018 del 26/10/2018, su analogo procedimento azionato dalla sig.ra Bracco Santa, con la quale è stata rigettata la richiesta, previa adozione della misura cautelare, di accertamento del diritto della ricorrente disabile grave alla predisposizione del progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000, si ritiene opportuno costituirsi in giudizio.

Distinti saluti

Il Funzionario
Domenico Tubiolo



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. – vedi sopra -

Misilmeri, li 11.10.2018

OGGETTO: ricorso innanzi al TAR Sicilia – Sez. Palermo promosso dai sigg. Intagliata Maria, Intagliata Maria per Ganci Karmen e Ganci Giovanni. Costituzione in giudizio. Richiesta relazione.

Al Responsabile dell'Area 3
Dott. Domenico Tubiolo
Sede

E, p.c. Al Sindaco
Sede

I sigg.ri Intagliata Maria, Intagliata Maria per Ganci Karmen e Ganci Giovanni, tutti difesi e rappresentata dall'avv. Anna Maria Giannola, con studio in Partinico, hanno promosso distinti ricorsi innanzi al Tar Sicilia – sez. Palermo per l'accertamento, previa adozione della misura cautelare, del diritto alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento sulla richiesta di predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000 nonché per l'accertamento e la condanna del Comune di Misilmeri (e del Distretto socio-sanitario 36 di Misilmeri) di provvedere alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con atto di G.C. n. 85/2016, si chiede di comunicare se sussistano ragioni per resistere al giudizio instaurato; a tale fine, conformemente alla disciplina prima richiamata, dovrà essere inviata analitica relazione nella quale dovranno essere evidenziate le ragioni sostanziali di questo Comune.

Atteso che i tempi dell'eventuale costituzione in giudizio sono molto brevi, si chiede l'evasione della presente nota entro gg. cinque dalla sua assegnazione a codesta Area. L'eventuale silenzio sarà ritenuto quale mancanza di volontà in ordine alla resistenza al giudizio.

I ricorsi in questione sono stati assegnati dall'ufficio del protocollo anche a codesta Area 3 (prot. n. 34178, 34179 e 34180 del 10.10.2018).

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Cutrona

COMUNE DI MISILMERI	
★	ONOR. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
★ 10 OTT. 2018 ★	
PROT. N. 3177	CAT. RISP.
EASC.	

ONOR. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
RICORSO

04.10.2018

Nell'interesse della **Signora Intagliata Maria** nata in Florida il 7/12/1963 (c.f.: NTGMRA63T47Z4040), rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Giannola (C.F. GNNNMR79M47B780G) con domicilio eletto presso il suo studio sito in Partinico nella Via Vittime del Dovere n. 7, e mail annamariagiannola@pccavvpa.it, fax 0918430624, in virtù di procura in calce al presente atto

CONTRO

- **il Comune di Misilmeri**, in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, c.f.: 86000450824;
- **Distretto Sanitario n. 36 Misilmeri**, in persona del suo Direttore Generale, con sede in Misilmeri, Via F. Traina n. 1, c.f.: 05841760829.

Per l'accertamento

presenza o assenza della misura cautelare

del diritto della ricorrente disabile grave alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000,

per la declaratoria dell'illegittimità

del silenzio-inadempimento sull'istanza della ricorrente per la predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000,

Nonché per l'accertamento e la condanna

del Comune di Misilmeri e del Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri di provvedere alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000 in favore della ricorrente.

IN FATTO

La ricorrente è portatrice di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 Legge 104/92, nonché invalida civile totale con diritto all'indennità di accompagnamento (**all. n. 1 - Verbale commissione medica per l'accertamento dell'handicap**).



La ricorrente presentava al Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri e al Comune di Misilmeri, l'istanza per la predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 l. 328/2000 rispettivamente in data 7/8/2018 e il 4/8/2018 (**all. n. 2-** Richiesta di predisposizione del "Progetto Individuale per la persona disabile" ex art. 14 Legge n. 328/00).

La suddetta istanza era corredata da un'idonea documentazione medica comprovante lo stato di grave disabilità della disabile e dalla relazione dello specialista in cui venivano indicati gli obiettivi a breve e lungo termine della terapia da seguire con presa in carico dei servizi territoriali assistenziali (allegati n.3 Certificazione medica del 31/7/2018).

In particolare oltre alle attività nei centri riabilitativi, la ricorrente necessita di assistenza terapeutica e domiciliare h 24 (allegati certificazione medica).

Tale istanza sino ad oggi è rimasta inevasa.

La ricorrente sino ad oggi non ha ricevuto il suo Progetto Individuale ex art 14 L. 328/2000 necessario per la fruizione dei servizi di cui alla legge 328/2000 volti ad agevolare le sue esigenze di vita connesse alla tutela della sua salute ed all'integrazione sociale.

La Signora Intagliata come sopra rappresentata difesa intende pertanto proporre ricorso per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

I)Violazione di legge: art. 14 della Legge 328/2000, art. 3 della legge 104/92 e art. 91 della Legge Regionale n. 11/2010.

Violazione degli articoli 32 e 38 della Costituzione.

Violazione della Convenzione dei Diritti Umani Della Persona Disabile Delle Nazioni Unite.

Il progetto individuale per la persona disabile, previsto dall'art. 14 della legge 8.11.2000 n. 328, concreta un servizio pubblico, avente ad oggetto l'espletamento di prestazioni fondamentali, indirizzate istituzionalmente ed in via diretta al soddisfacimento dei diritti fondamentali degli individui disabili, in coerenza con principi rivenienti dagli articoli 32 e 38 della Costituzione.

Il Progetto Individuale per la Persona Disabile rappresenta un modello di servizi incentrato su un progetto di “*presa in carico globale della persona disabile*”, che, a differenza delle altre ipotesi di mera erogazione di un servizio specifico, si propone l’obiettivo di promuovere l’autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale, avvalendosi anche della metodologia del cosiddetto “lavoro di rete”, che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità, riconducibile al concetto di “*adattamento ragionevole*”, espresso dagli artt. 19 e 25, lettera e) della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, al modello bio-psico-sociale dell’ICF (“International Classification of Functioning”), pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel marzo 2002. (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 12 aprile 2013, n. 440).

L’art. 14 della citata legge, rubricato “**Progetti individuali per le persone disabili**” stabilisce testualmente :

“Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni, d’intesa con le Aziende Sanitarie Locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economico-nomiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale”.

Nell’impostazione della legge n. 328/2000, il Comune, pertanto, è titolare dell’elaborazione del “Progetto individuale per la persona disabile”, che va predisposto d’intesa con le ASL, che si configura come un vero contratto tra

Enti Pubblici competenti e beneficiari sottoscritto sia dai soggetti responsabili dell'erogazione del servizio che dai beneficiari.

Il procedimento va avviato mediante istanza dell'utente o del suo rappresentante indirizzata al Comune di residenza, (ex art. 3 comma 4 l. 328/00), la quale d'intesa con la ASL, potrà anche coinvolgere altre istituzioni competenti.

L'atto propedeutico all'elaborazione ed attuazione del Progetto Individuale per la persona disabile è la Valutazione Multidimensionale che viene redatta dalla competente U.V.M. (all n.10. Pagina 15 e 16 delle Linee Guida Nazionali per l'integrazione Socio Sanitaria).

In merito ai tempi per la realizzazione della Valutazione Multidimensionale le Linee Guida Nazionali per l'integrazione Socio Sanitaria, stabiliscono che i tempi di attesa non dovrebbero superare i 30 giorni.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che il Comune di residenza della ricorrente e l'A.S.P. competente territorialmente abbiano violato l'art. 14 della legge n. 328/2000 per non avere predisposto tempestivamente il Piano Personalizzato con grave nocimento della salute della ricorrente nonché della sua integrazione sociale .

La Giurisprudenza Amministrativa ha emesso numerose pronunce in merito statuendo che “ Viola il citato art. 14 della legge n. 328/2000 il Comune che evada l'istanza di predisposizione di progetto individuale, limitandosi ad aggiungere alcuni servizi assistenziali a quelli già erogati, senza indicare la complessità e l'intensità dell'intervento, la durata, i costi, le responsabilità per l'attuazione, le modalità di verifica e di aggiornamento, le modalità di coinvolgimento della famiglia.” (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 12 aprile 2013, n. 440).

Ed invero tale violazione emerge analizzando la *ratio legis* dell'art.14 della legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) la quale assegna un ruolo fondamentale all'Ente Comune **tenuto a garantire la programmazione, l'organizzazione e la valutazione dei servizi per la elaborazione e l'attivazione del “Progetto individuale per la persona disabile” d'intesa con l'A.S.P. competente**, proprio perché il cittadino disabile e la sua

famiglia hanno come punti saldi di riferimento il Comune e l'A.S.P. ai quali spetta una sostanziale presa in carico globale ed effettiva del disabile.

Il comma 2 dell'art. 6 della citata legge, recita testualmente:

“Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili, in base ai Piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle Regioni, l'esercizio delle seguenti attività previste nell'art 6 della L328/2000:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;(....)

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi”.

E' dunque, impregiudicato l'obbligo dei Comuni, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali di promuovere, coordinare, adottare gli strumenti per la semplificazione amministrativa e per l'attuazione dei servizi di cui all'art. 6 comma 2 l. 328/2000 al fine di garantire ai cittadini i diritti alla qualità dei servizi assistenziali e sociali, favorendo l'accesso prioritario ai disabili gravi.

Invero, il quadro normativo riserva ai Comuni la scelta in ordine alle modalità di organizzazione e di gestione dell'intera gamma degli interventi in campo socio-assistenziale dislocati sul territorio ed alle Province riserva il compito di svolgere una più ampia attività di indirizzo, pianificazione e raccordo, che comprende anche l'elaborazione del documento strategico, il cosiddetto “Piano di zona”, configurando, così, un assetto di competenze tra i diversi livelli istituzionali, secondo il cosiddetto criterio della sussidiarietà verticale, in base al quale l'esercizio delle funzioni pubblicistiche viene riservato al livello istituzionale che presenta la maggiore prossimità con i cittadini, salve le ipotesi che richiedono necessariamente la competenza del livello successivo e più ampio.

La legge n. 328/2000, dunque, rappresenta uno strumento normativo fondamentale per le persone con disabilità, poiché permette loro e alle loro famiglie di avere un definito ed **univoco progetto di vita riguardo alle esigenze personali negli ambiti familiari, sociali scolastici e di lavoro**, ma anche e soprattutto, riguardo ai servizi a cui deve provvedere il Comune, **nonché riguardo ai servizi sanitari terapeutici - riabilitativi**.

La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328 del 2000, al capo V, "Interventi, servizi ed emolumenti economici", sezione I, art. 22, definisce le caratteristiche e i criteri che determinano il complesso articolato delle attività e dei servizi sociali, sottolineando al comma 2 i livelli essenziali delle prestazioni erogabili:

"Ferma restando le competenze del servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale " Tra i livelli essenziali così definiti, risultano al punto f) gli "interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'art. 14

Il "Piano triennale della Regione siciliana a favore delle persone con disabilità redatto nel 2006 ha chiarito che " La definizione del progetto individuale richiede azioni congiunte di differenti professionalità che devono essere presenti all'interno delle diverse istituzioni competenti. In una organizzazione di sistema territoriale la competenza della sua elaborazione dovrebbe essere assegnata agli organismi tecnici e di governo del distretto socio-sanitario. Per la predisposizione dei progetti è necessario sviluppare azioni di collegamento in rete con gli altri uffici e servizi sociali, sanitari, educativi e formativi che hanno preso in carico la persona disabile, anche attraverso azioni di verifica e accertamento. Occorre sottolineare la centralità del ruolo che in questo contesto viene assunto dalla stessa persona disabile, alla quale bisogna riferirsi in quanto soggetto attivo nei processi di rafforzamento delle sue capacità e professionalità.

Pertanto, un approccio corretto al progetto individuale dovrebbe contenere:

- storie di vita, ovvero l'insieme dei percorsi personali e istituzionali del soggetto;
- documentazioni delle prese in carico;
- valutazione delle capacità ed abilità residue, anche facendo riferimento all'atto di indirizzo del decreto attuativo D.P.C.M. 10 gennaio 2000 della legge n. 68/99, ai D.M. sui profili dinamico-funzionali nella scuola del 1994, ai piani individualizzati previsti dalla legge n. 162/98, ai piani terapeutico-riabilitativi compresi nelle linee guida sulla riabilitazione;
- valutazione delle autonomie, ovvero accertamento delle condizioni psico-fisiche, assistenza personale, sostegno alla vita sociale e di relazione, azioni di empowerment;
- individuazione degli ausili utili e delle necessità di adeguamento dei luoghi di vita e di relazione;
- azioni positive e soluzione dei problemi connessi con l'autonomia e l'autodeterminazione, l'acquisizione di competenze ed abilità, lo sviluppo di relazioni sociali ed interpersonali;
- bilancio di competenze”””.

Dunque, il Progetto Individuale rappresenta, a ben vedere, uno degli strumenti attraverso cui, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, viene data concreta attuazione alle finalità della legge quadro, ovverosia: la garanzia di un sistema integrato di interventi e servizi sociali alle famiglie e alle persone; la promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, e diritti di cittadinanza; l'eliminazione o, comunque, la riduzione delle condizioni di disabilità derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Il Piano Personalizzato deve pertanto essere completo dell'indicazione dei servizi assistenziali- sociali da erogare in considerazione delle esigenze del disabile, comprendendo i dati relativi alla complessità e all'intensità degli interventi da attuare , della durata, dei costi, nonché il riferimento al responsabile della sua attuazione , verifica e aggiornamento.

Trattasi di finalità strettamente connesse e conseguenti a quelle sottese alla legge quadro in materia di disabilità (l. 104/92), il cui art. 3 (espressamente richiamato

dall'art. 14) prevede, al comma 3, che qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, **la situazione assume connotazione di gravità, la quale determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.** (TAR Sicilia, n. 2302/2016).

Nel caso di specie la mancata predisposizione del progetto individuale e degli atti prodromici per la persona disabile integra la violazione della legge 104/92 art.3 e degli articoli della Costituzione 32 e 38 che tutelano il diritto alla salute e all'integrazione sociale.

E' opportuno inoltre rilevare in merito alla risorse finanziarie utili alla predisposizione ma anche all'attuazione del Piano che la normativa e la Giurisprudenza di questo Onorevole Tribunale hanno sancito l'obbligo dei Comuni e delle ASP di predisporre il progetto individuale **"il quale non può degradare a livello di mera attività amministrativa a carattere facoltativo condizionato alla sufficienza delle risorse finanziarie disponibili.**

Peraltro riguarda i minori disabili sono state emesse delle direttive per l'adozione di Piani personalizzati, impartite con la Circolare n. 8 del 28 maggio 2012, con cui l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha chiarito che **la definizione dei Piani Personalizzati per i minori con disabilità ha carattere obbligatorio e che ciascun Distretto Socio Sanitario, d'intesa con l'A.S.P. competente, deve avviare un percorso operativo finalizzato a definire gli stessi al fine di prendere in carico il soggetto disabile e il suo nucleo familiare ed erogare gli interventi a sostegno della sua integrazione sociale.**

Nello specifico la Circolare n. 8 del 28/5/2012 dell'Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali sopra citata, chiarisce, come riportato nel *"Piano Triennale a favore delle persone con disabilità"*, che gli interventi da attivare in favore dei soggetti disabili devono essere pensati secondo un approccio globale e unitario che preveda quattro ambiti di intervento:

- sanitario o clinico -riabilitativo;
- integrazione scolastica;

- integrazione socio economica o lavorativa;

-inserimento ed integrazione sociale, aumentando le opportunità per il tempo libero, lo sport e la cultura.

L'art. 2 comma 3 della citata Legge 328/2000, recita: I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o **con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico**, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, **accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e ai servizi sociali.**

2) Violazione di legge: art. 2 della legge 241/90.

L'art. 2 della legge 241/90 generalizza l'obbligo giuridico della P.A. di provvedere, e stabilisce, infatti, che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine fissato dalla legge o dal regolamento, o, in mancanza, nel termine fissato dalla singola P.A. o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza tutte le volte in cui l'istante che sia in una posizione qualificata, richiede il rilascio di un provvedimento ampliativo all'autorità competente con l'osservanza delle forme e dei termini prescritti dalla legge.

Al di fuori delle ipotesi di silenzio significativo l'inerzia della P.A. configura un illecito (c.d. silenzio-inadempimento) e l'ordinamento riconosce al privato leso dall'atteggiamento omissivo della P.A. il diritto di rivolgersi al Giudice Amministrativo onde tutelare il proprio diritto.

Orbene, si vuole qui precisare che affinché si concretizzi l'ipotesi del silenzio - inadempimento non è sufficiente che la P.A., investita da un privato che presenta un'i-

stanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto, ma è anche necessario, come nel caso di specie, che essa violi un preciso obbligo giuridico di provvedere sull'istanza del privato.

Tale obbligo di provvedere sussiste, principalmente, nei casi previsti e disciplinati dalla legge, nei quali, cioè, l'istante, nella titolarità di una posizione giuridica astrattamente riportabile alla figura dell'interesse legittimo ed "precettivo", aspira al rilascio di un atto nell'ambito di un procedimento tipico disciplinato dall'ordinamento (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/03/2015 n° 1182).

Deve cioè trattarsi di un interesse qualificato del privato tale da poter rivendicare l'esistenza di un "obbligo" per l'Ente di procedere all'adozione di atti a contenuto regolamentare.

Nel caso di specie, tale interesse qualificato si sostanzia senza dubbio nel diritto alla salute, alla qualità di vita, pari opportunità, tutti diritti costituzionalmente garantiti ed irrimediabilmente lesi dalla mancata tempestiva predisposizione del progetto individuale di assistenza da parte del Comune d'intesa con l'A.S.P.

La disabile, dunque per tutte le ragioni sopra esposte ad oggi illegittimamente a distanza di mesi dall'inoltro della richiesta non ha ricevuto illegittimamente il suo Progetto Individuale ex art 14 L. 328/2000 e dunque non usufruisce dei servizi di cui alla legge 328/2000 volti ad agevolare le sue esigenze di vita connesse alla tutela della salute ed alla integrazione sociale .

PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede all'Onorevole Tribunale Amministrativo adito, esistendo i requisiti di legge del *Fumus Boni Iuris* ed il *periculum in mora*, di:

- Onerare tempestivamente le Pubbliche Amministrazioni resistenti alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000 in favore della ricorrente.

Il *Fumus Boni Iuris* della chiesta sospensiva è strettamente collegato alla normativa che tutela i diritti del disabile: articoli 3, 12, 13, 14, 15 e 16 della Legge 104/1992 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con

handicap, nonché dal T.U. n. 297/94, che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica, allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni.

Inoltre il diritto alla misura cautelare discende dalla normativa di cui alla legge 328/2000 e dell'art. 91 della l.r. n. 11/2010, che prevedono un sistema integrato di interventi e servizi sociali alle famiglie e alle persone, la promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonché l'eliminazione o, comunque, la riduzione delle condizioni di disabilità derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Il fumus boni iuris inoltre emerge dalla necessità di apprestare una tutela al diritto alla salute del disabile come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ad avere garantite cure gratuite oltre alla tutela del diritto soggettivo assoluto all'adeguato inserimento scolastico e nella vita di relazione.

Si richiamano inoltre gli articoli 34 e 38 della Costituzione che garantiscono il diritto di istruzione ai disabili, in quanto " gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale " e a tali compiti devono provvedere gli << organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato >> (art. 38, 3° comma, Cost).

Si evidenzia anche l'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, nell'inciso che sancisce il principio secondo cui < Ogni individuo ha diritto all'istruzione>e < L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali>.

L'esistenza del fumus boni iuris si inserisce in un orientamento ormai consolidato che è stato espresso in varie ordinanze del CGRS (n. 604 del 23 ottobre 2015) in virtù delle quali sia l'art. 91 della l.r. n. 11/2010, che l'art.14 della l. n. 328/00 inducono a ritenere fondata la pretesa dei genitori di disabili gravi all'adozione di un piano personalizzato (ma vedi anche ordinanze n. 604 e n. 652 del 2015; n. 139, n. 154, n. 287, n. 382 e n. 383 del 2016, Tribunale della Regione Sicilia N. 02865/2016 REG.PROV.COLL. N. 00555/2016 REG.RIC.).

Si ritiene inoltre la sussistenza del *periculum in mora* , in quanto, a causa della mancata predisposizione del Progetto individuale per la persona disabile il disabile

è privo dell'assistenza necessaria per affrontare le difficoltà nello svolgimento della sua quotidianità con pregiudizio per la sua salute anche in termini di mancato sviluppo psicofisico .

In altri casi simili, il giudice dell'urgenza ha individuato il *periculum in mora* nella perdita di fiducia del disabile sulle proprie capacità, facendo aumentare il suo disagio sociale (Trib. Ancona, 16 Marzo 2004. T.A.R. Puglia, 25 Giugno 2009).

P.Q.M.

Si chiede all'On. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia , disattesa ogni domanda , istanza , od eccezione contraria, voglia accogliere i motivi a sostegno del presente ricorso e per l'effetto :

- ⇒ Preliminarmente ed in via cautelare ed urgente esistendo i requisiti di legge del *Fumus Boni Iuris* ed il *periculum in mora*. onerare le resistenti alla predisposizione in favore della ricorrente del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000 ,completo dei servizi assistenziali- sociali da erogare, indicando la complessità e l'intensità degli interventi, la durata, i costi, nonché il responsabile per la sua attuazione , verifica e aggiornamento.
- Nel merito:
 - a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ed il conseguente obbligo del Comune di Misilmeri e del Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000,completo dei servizi assistenziali- sociali da erogare, indicando la complessità e l'intensità degli interventi. la durata, i costi, nonché il responsabile per la sua attuazione , verifica e aggiornamento.
 - b); Accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio- inadempimento formatosi sull'istanza della ricorrente in ordine all'obbligo del Comune di Misilmeri e del Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri di provvedere alla predisposizione in suo favore del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000 completo dei servizi assistenziali- sociali da erogare, indicando la

STUDIO LEGALE
Avv. Annamaria Giannola
Via Vittime del Dovere, n. 7 - Partinico cell. 3318038087

complessità e l'intensità degli interventi, la durata, i suoi costi, nonché il responsabile per la sua attuazione, verifica e aggiornamento.


c) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite oltre accessori di legge in favore del difensore distrattario e antistatario.

Si dichiara che ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dal D.L. 104/2013 convertito in legge n. 128/2013 art 8/bis, il ricorso è esente dal pagamento del contributo unificato trattandosi di processo in materia di integrazione scolastica di cui alla L. 104/1992.

Si depositano i documenti come da separato indice.

Palermo li, 2/10/2018

Avv. Annamaria Giannola



STUDIO LEGALE
Avv. Annamaria Giannola
Via Vittime del Dovero, n. 7 - Partinico cell. 3318038087

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta Signora Intagliata Maria nata il 07/12/1963 a Floridia

delega l'avv Annamaria Giannola del Foro di Palermo per la rappresentanza e difesa in ogni fase e grado del presente giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre la mediazione ai sensi del D. lgs. 31/12/1992 n. 546 dell'art. 17 bis, transigere, rinunciare al ricorso e agli atti, quietanzare, presentare istanze, farsi rappresentare, proporre motivi aggiunti, riscuotere somme, proporre domanda riconvenzionale, chiedere la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. e proporre appello.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali ivi contenuti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 (cd. legge sulla Privacy) e successive modifiche ed/od integrazioni, della quale sono stato preventivamente edotto dal presente procuratore.


Eleggiamo domicilio presso lo Studio del sopra detto sito in Partinico nella Via Vittime del Dovere n.7, cell.3318038087, fax.091 .091.8430624, e mail pec annamariagiannola@pecavvpa.it

Palermo li, 27/9/2018

Intagliata Maria

Vera la firma

Avv Annamaria Giannola



10

II
A CURA DI: MILITARE
PIAZZA CANTARO, 1380, 00185 ROMA
.....

METRIANTE NOTIFICA
A MEZZO II. SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO 03 OTT 2018
UFFICIALE GIUR. G.
CORTE DI APPELLO PALERMO
DOTT. ANGELO PIZZO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

N. 227706
del cronologico
L'Ufficio Giudiziario

AVVERTENZA
UFFICIO UNICO
UFFICIALI GIUDIZIARI
CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

1. APPLICARE SULLA BUSTA AG azione del piego;
2. azione della rice-
vuta
L'AG deve descriversi
sui fogli AG arsi possibilmente
al numero 78761834718-6. L'ente può essere
consegnato ad uno della famiglia od a persona
addetta alla casa o al servizio del destinatario,
purchè trattasi di persona sana di mente e di età
maggiore di quattordici anni.

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI



27B

Sig. COMUNE DI ROSOLICCI

PIAZZA CANTONE

ROSOLICCI

PA

Copia

COMUNE DI MISILMERI	
CONCORDIA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	
★	10 OTT. 2018 ★
PROT. N. 34180	CAT. RISP.

REGIONALE PER LA SICILIA

OGG

RICORSO

03 OTT 2018

Nell'interesse della **Signora Intagliata Maria** nata in Florida il 17/12/1963 (c.f.: NTGMRA63T47Z404O), amministratrice di sostegno della disabile grave **Karmen Ganci** nata il 18 ottobre del 1996. rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Giannola (C.F. GNNNMR79M47B780G) con domicilio eletto presso il suo studio sito in Partinico nella Via Vittime del Dovere n. 7, e mail annamaria-giannola@pecavvpa.it, fax 0918430624, in virtù di procura in calce al presente atto

CONTRO

- **il Comune di Misilmeri**, in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, c.f.: 86000450824;
- **Distretto Sanitario n. 36 Misilmeri**, in persona del suo Direttore Generale, con sede in Misilmeri, Via F. Traina n. 1, c.f.: 05841760829.

Per l'accertamento

previa adozione della misura cautelare

del diritto della ricorrente alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000 in favore della figlia disabile ;

per la declaratoria dell'illegittimità

del silenzio-inadempimento sull'istanza della ricorrente per la predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000 in favore della figlia disabile ;

Richiesta per l'accertamento e la condanna

del Comune di Misilmeri e del Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri di provvedere alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000 in favore della figlia disabile della ricorrente

IN FATTO

